

STATUTO

MADEC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CECCANO FR VIA DELLA VALLE 8

Numero REA: FR - 314512

Codice fiscale: 03218550600

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-01-2023 - Statuto completo	2
--	---

	sottoscrivono alle ore diciannove.	
	Firmato Panella Michelina, Perfili Candida, Rinaldi Massimo,	
	Francesco Raponi Notaio.	
	STATUTO DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
	ART. 1 - Denominazione	
	La società cooperativa è denominata: "MADEC SOCIETA' COOPERA-	
	TIVA SOCIALE" .	
	ART. 2 - Cooperativa a mutualità prevalente	
	E' preciso impegno della cooperativa di rientrare nella cate-	
	goria delle cooperative sociali che rispettino le norme di	
	cui alla legge 8 novembre 1991 n.381 e pertanto indipendente-	
	mente dai requisiti di cui all'art. 2513 c.c. essere conside-	
	rata a mutualità prevalente.	
	Tuttavia la società cooperativa sociale "MADEC SOCIETA' COO-	
	PERATIVA SOCIALE" , così come prevede art. 2514 cc, si impone	
	in ogni caso:	
	a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superio-	
	re all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumen-	
	tato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti,	
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi	
	fatto salvo in ogni caso il disposto dell'ultimo comma del-	
	l'art.2526 c.c. e quindi nel caso in cui sarà possibile l'e-	

	missione di strumenti finanziari da parte di Società Coopera-	
	tiva che adottino le norme della società a responsabilità li-	
	mitata, in quanto compatibili;	
	c) il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperato-	
	ri;	
	d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della	
	società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione.	
	La società cooperativa sociale ha l'obbligo di iscrizione	
	nella "Sezione Cooperazione Sociale" prevista dall'art. 13	
	del D.L.C.P.S. del 14 dicembre 1947 n.1577 e nell'Albo Regio-	
	nale delle cooperative sociali. Nel caso in cui sia adottata	
	una modificazione statutaria diretta ad eliminare il caratte-	
	re di cooperativa sociale la società dovrà essere cancellata	
	dalla Sezione Cooperazione Sociale e dall'albo regionale. La	
	medesima cooperativa potrà operare allora come cooperativa a	
	mutualità prevalente ove ne ricorrano i presupposti, e quindi	
	dovrà indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di	
	iscrizione nell'Albo delle Cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	E' fatta salva l'applicazione dell'art. 2545 octies in caso	
	di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità preva-	
	lente.	

	ART. 3 - Applicazione norme sulla società a responsabilità	
	limitata.	
	A norma dell'Art. 2519 2° comma c.c. è previsto che trovino	
	applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a	
	responsabilità limitata.	
	Pertanto per tutto quanto non espressamente previsto nell'at-	
	to costitutivo, nel presente Statuto e nei relativi regola-	
	menti attuativi, si applicano le disposizioni del codice ci-	
	vile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonchè le di-	
	sposizioni in materia di società a responsabilità limitata in	
	quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.	
	Alla cooperativa si applicano, inoltre, in particolare le di-	
	sposizioni di cui alla Legge del 3 aprile 2001 n°142 come mo-	
	dificata dalla Legge 14 febbraio 2003 n.30.	
	ART. 4 - Scopo mutualistico	
	La cooperativa sociale ha lo scopo di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana ed all'integra-	
	zione sociale dei cittadini, sviluppando tra essi lo spirito	
	mutualistico e solidaristico mediante lo svolgimento di atti-	
	vità diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi	
	finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggia-	
	te ai sensi della legge 381 dell'8 novembre 1991.	
	Lo scopo che la cooperativa intende perseguire è anche quello	
	di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità	
	di occupazione e migliori condizioni economiche, sociali e	

	professionali per i soci lavoratori. Al fine del raggiungi-	
	mento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano	
	con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma	
	subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dal-	
	la legge ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legisla-	
	zione italiana.	
	In ogni caso la cooperativa deve rispettare il principio del-	
	la parità di trattamento fra i soci. La cooperativa ha infine	
	lo scopo di offrire servizi ai propri soci, siano essi soci	
	cooperatori (soci lavoratori), soci fruitori e/o persone	
	giuridiche, associazioni ed Enti.	
	La società cooperativa tuttavia potrà svolgere la propria at-	
	tività anche con terzi non soci a norma dell'art.2521 2° com-	
	ma C.C..	
	ART. 5 - Oggetto	
	La cooperativa ha per oggetto lo svolgimento delle attività	
	di cui appresso e inoltre le attività artigianali e/o com-	
	merciali più avanti elencate avvalendosi prevalentemente nel-	
	lo svolgimento di tale attività delle prestazioni lavorative	
	dei soci il tutto esclusivamente per ottenere continuità di	
	occupazione alle migliori condizioni economiche e nel pieno	
	rispetto del disposto dell'Art. 2514 cc. Lett. a) con riferi-	
	mento ai requisiti e agli interessi dei soci e pertanto la	
	cooperativa intende effettuare lo svolgimento della seguente	
	attività:	

	costruzione fabbricati civili ed industriali, compravendita e	
	locazione degli stessi, pali per l'edilizia, lavori edili, di	
	carpenteria in ferro e metalli leggeri, di falegnameria, for-	
	nitura e montaggio di pompe sommerse, idrauliche e non, co-	
	struzione, installazione, manutenzione e gestione di impianti	
	termici, elettrici ed idraulici, movimento terra, costruzione	
	e manutenzione di fognature, assemblaggio, fabbricazione e	
	manutenzione e gestione di impianti di depurazione di acque,	
	liquami ed aeroformi, lavori di perforazione e rivestimento	
	pozzi artesiani, impianti antincendio, servizi di spazzaneve.	
	Taglio e commercio di legna da ardere, pesca in acque dolci e	
	salate, gestione di parcheggi, impianti sportivi, manutenzio-	
	ne del verde, giardinaggio, pulizia e sanificazione.	
	Gestione di ludoteche, asili nido, scuole private, di parchi	
	divertimento per adulti e bambini, sale da gioco con apparec-	
	chi da intrattenimento con e senza vincite in denaro.	
	Attività di intrattenimento in genere sia a posto fisso che	
	con spettacoli viaggianti, gestione di parchi avventura, e-	
	scape room, discoteche, impianti sportivi di ogni genere, bar	
	pizzerie, ristoranti e mense anche con cibo di asporto.	
	Servizi di catering e banqueting e organizzazione di eventi	
	di ogni genere pubblici e privati.	
	Trasporto in conto proprio e in conto terzi.	
	Corsi di formazione professionale per soci e terzi, convegni	
	e seminari	

	La società potrà inoltre:	
	- assumere partecipazioni in altre società aventi oggetto a-	
	nalogo od affine o connesso al proprio;	
	- compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, com-	
	merciali e finanziarie (non nei confronti del pubblico), ri-	
	tenute dall'assemblea necessarie ed	
	Opportune per il conseguimento dell'oggetto sociale.	
	Per il raggiungimento dello scopo sociale la società richie-	
	derà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le	
	provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la coopera-	
	zione in generale e/o per gli specifici settori di attività	
	nei quali opera.	
	ART. 6 - Sede	
	La società cooperativa ha la sede legale in Ceccano (FR).	
	La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie rappresentanze sia in Italia che all'estero nei modi	
	e termini di legge.	
	ART. 7 - Durata	
	La durata della società cooperativa è fissata a tempo inde-	
	terminato.	
	ART. 8 - Requisiti dei soci	
	SOCI COOPERATORI (SOCI LAVORATORI)	
	Possono essere soci esclusivamente le persone fisiche che e-	
	sercitino lavori, arti e mestieri attinenti alla natura	
	dell'impresa esercitata dalla cooperativa e che per loro ca-	

	pacità, attitudine e specializzazione professionale possono	
	cooperare all'esercizio dell'impresa e al suo sviluppo anche	
	e soprattutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei sog-	
	getti svantaggiati.	
	SOCI VOLONTARI	
	Possono essere soci in applicazione della legge 381/91 per-	
	sone fisiche volontarie, che prestino la loro opera gratuita-	
	mente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti del-	
	la legge n.391 del 1991 a condizione che il loro numero non	
	superi la metà del numero complessivo dei soci. I soci volon-	
	tari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci e	
	la loro attività è disciplinata dall'Art. 2 della stessa leg-	
	ge 381/91.	
	SOCI SVANTAGGIATI	
	Soci così definiti dalla Legge n.381/91, che devono costitui-	
	re almeno il 30% (trenta per cento) dei soci lavoratori della	
	cooperativa.	
	SOCI FRUITORI	
	Possono essere soci in applicazione della Legge n.381/91 i	
	soci fruitori che si identificano nelle persone svantaggiate	
	al cui inserimento è finalizzata l'attività dell'impresa so-	
	ciale.	
	SOCI COOPERATORI (SOCI TECNICI)	
	Possono essere soci altresì elementi tecnici ed amministrati-	
	vi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento	

	della società cooperativa.	
	SOCI IN PROVA (EX ART.2527 3° COMMA C.C.)	
	La cooperativa può accogliere, nei limiti di un terzo del to-	
	tale dei soci cooperatori dei soci speciali apprendisti a	
	norma dell'art.2527 c.c. 3° comma, privi di pratica profes-	
	sionale, per un periodo di formazione non superiore ai cinque	
	anni.	
	Ai soci apprendisti sono riconosciuti i diritti e gli stessi	
	sono tenuti al rispetto degli obblighi del socio cooperatore	
	con i seguenti limiti:	
	1) diritto di voto solo nelle deliberazioni di approvazione	
	del bilancio e con il limite che il socio in prova non può	
	rappresentare altri soci;	
	2) partecipazione alla ripartizione degli utili in ragione	
	del 50% (cinquanta per cento) di quello riconosciuto ai soci	
	ordinari.	
	I soci in prova sono obbligati a seguire corsi di specializ-	
	zazione con le modalità previste dall'organo amministrativo o	
	dal regolamento.	
	Possono altresì esser socie persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Possono infine essere soci associazioni od Enti comunque co-	
	stituiti che siano in grado di concorrere agli scopi sociali.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	

	proprio imprese identiche o affini con quella della coopera-	
	tiva.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei	
	soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie	
	suindicate.	
	ART. 9 - Procedura di ammissione dei soci	
	Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà pre-	
	sentare all'organo amministrativo, domanda iscritta contenen-	
	te:	
	- il nome, il cognome, luogo e data di nascita, residenza e	
	domicilio, cittadinanza, nonchè, per le persone giuridiche,	
	denominazione ed il Comune ove è posta la sede;	
	- l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro svolta e da	
	svolgere;	
	- la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	L'organo amministrativo accertata la sussistenza dei requisiti	
	e delle condizioni e l'inesistenza delle cause di incompati-	
	bilità delibera entro sessanta giorni sulla domanda ed in	
	caso di ammissione stabilisce le modalità ed i termini per il	
	versamento del capitale sociale. La delibera di ammissione	
	deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro	
	dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versa-	
	mento del capitale secondo le modalità e nei termini defini-	
	ti. In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli ammi-	

	nistratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa	
	delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspi-	
	rante socio può chiedere che sulla sua domanda di ammissione	
	si pronunci l'assemblea dei soci a norma dell'Art. 2528 c.c.	
	ART. 10 - Obblighi e diritti dei soci	
	Il socio e il nuovo socio ammesso devono versare l'importo	
	della quota sociale. Il nuovo socio ammesso deve versare i-	
	noltre il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assem-	
	blea in sede di approvazione di bilancio.	
	Il socio è obbligato altresì a mettere a disposizione la pro-	
	pria capacità professionale e il proprio lavoro in relazione	
	al tipo e allo stato dell'attività svolta nonchè alla quan-	
	tità delle prestazioni di lavoro disponibile per la coopera-	
	tiva stessa come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato	
	e fermo restando le esigenze della cooperativa.	
	I soci sono obbligati inoltre all'osservanza dello Statuto,	
	dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente a-	
	dottate dagli organi sociali.	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli	
	affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti	
	di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi	
	all'amministrazione.	
	Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è	
	determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea	

	dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da	
	quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i	
	medesimi.	
	ART. 11 - Trasferimento e caratteristiche delle quote.	
	Al socio è fatto divieto di cedere la sua quota di partecipa-	
	zione ai sensi del VI comma dell'art.2530 c.c.	
	Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura	
	la società, non può agire esecutivamente sulla quota del me-	
	desimo. La quota di partecipazione è nominativa e non può	
	essere sottoposta a pegno o vincoli volontari.	
	ART. 12 - Morte del socio	
	In caso di morte gli eredi del socio defunto hanno, alterna-	
	tivamente:	
	- diritto alla liquidazione della quota effettivamente versa-	
	ta, nella misura e con le modalità di cui l'art. 15 del pre-	
	sente Statuto;	
	- diritto di subentrare, nella qualità di socio, a condizione	
	che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione.	
	In caso di pluralità di eredi si rinvia al 3° comma del-	
	l'art.2534 c.c..	
	L'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera	
	dell'organo amministrativo.	
	ART. 13 - Recesso	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge il socio cooperatore	
	può recedere:	

	- qualora abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- qualora non si trovi più in grado di partecipare al rag-	
	giungimento degli scopi sociali;	
	- qualora il rapporto di lavoro subordinato, autonomo, o di	
	altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i	
	motivi che a norma di legge e del presente Statuto legittimi-	
	no il recesso.	
	Il recesso non può essere parziale, per le modalità e per	
	l'efficacia del recesso, si rinvia all' art.2532 c.c.	
	ART. 14 - Esclusione	
	L'esclusione è deliberata nei confronti dei soci cooperatori	
	dall'organo amministrativo oltre che nel caso indicato	
	dall'art.2531 c.c. anche nei casi previsti dall'art.2533 c.c.	
	e nei seguenti altri casi:	
	- che abbia subito un provvedimento di licenziamento;	
	- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione, il socio può proporre	
	opposizione al Tribunale, nel termine di 60 (sessanta) giorni	
	dalla comunicazione.	
	ART. 15 - Liquidazione delle partecipazioni	
	In caso di scioglimento del rapporto sociale per recesso, e-	
	sclusione e/o morte, vige l'assoluto divieto di distribuzione	
	delle riserve e di computo delle riserve. Tuttavia i soci re-	

	ceduti od esclusi o gli eredi del socio deceduto che abbiano	
	scelto di essere liquidati, hanno soltanto diritto alla li-	
	quidazione della quota di capitale effettivamente versata.	
	ART. 16 - Amministratori	
	La società è amministrata da un consiglio di amministrazione	
	composto da tre o più membri, secondo il numero determinato	
	dai soci al momento della nomina.	
	ART. 17 - Durata della carica, revoca, cessazione	
	Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre anni dal-	
	la nomina e scade alla data dell'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della carica.	
	I componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggi-	
	bili.	
	ART. 18 - Consiglio di amministrazione	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della no-	
	mina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi mem-	
	bri un presidente.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere	
	adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base	
	del consenso espresso per iscritto.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con	
	il voto della maggioranza degli amministratori in carica, non	
	computandosi le astensioni.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione devono essere	

	trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli am-	
	ministratori.	
	La relativa documentazione è conservata dalla società.	
	ART. 19 - Adunanze del consiglio di amministrazione	
	In caso di richiesta di 2 (due) amministratori, il consiglio	
	di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.	
	In questo caso il presidente convoca il consiglio di ammini-	
	strazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori	
	e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguata-	
	mente informati sulle materie da trattare.	
	La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli	
	Amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati,	
	con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avve-	
	nuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in	
	caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono	
	fissati la data, il luogo, e l'ora della riunione, nonché	
	l'ordine del giorno.	
	Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altro-	
	ve, purché nel territorio della Regione Lazio	
	Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide,	
	anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i	
	consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.	
	ART. 20 - Poteri del consiglio di amministrazione	
	Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'ammi-	
	nistrazione della società.	

	In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai	
	poteri del consiglio di amministrazione.	
	Il consiglio di amministrazione relaziona in occasione	
	dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri se-	
	guiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo	
	mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza	
	del requisito della prevalenza mutualistica alle azioni che	
	si intendono intraprendere per riacquistare il requisito	
	stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545	
	octies c.c.	
	Il consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o	
	parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da	
	alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi com-	
	ponenti, anche disgiuntamente. A norma dell'art. 2544 c.c.	
	non possono essere delegati dagli amministratori oltre le ma-	
	terie previste dall'art.2381 c.c. i poteri in materia di am-	
	missione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni	
	che incidono sui rapporti mutualistici con soci.	
	Possono essere nominati direttori, institori o procuratori	
	per il compimento di determinati atti o categorie di atti,	
	determinandone i poteri.	
	ART. 21 - Rappresentanza	
	La rappresentanza della società spetta al presidente del con-	
	siglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati,	
	se nominati.	

	La rappresentanza della società spetta anche ai direttori,	
	institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro confe-	
	riti nell'atto di nomina.	
	ART. 22 - Compensi dei componenti del consiglio di ammini-	
	strazione	
	Ai membri del consiglio di amministrazione spetta il rimborso	
	delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.	
	I soci possono inoltre assegnare ai membri del consiglio di	
	amministrazione un'indennità annuale da determinare a cura	
	dell'Assemblea.	
	In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri	
	delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di ammi-	
	nistrazione al momento della nomina.	
	ART. 23 - Organo di controllo	
	Nei casi previsti dall'art.2543 c.c. e comunque del secondo e	
	terzo comma dell'art. 2477 c.c., la nomina del collegio sin-	
	dacale è obbligatoria.	
	Il collegio Sindacale potrà altresì essere nominato qualora i	
	soci decidessero di avvalersi di un organo di controllo.	
	Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e	
	due supplenti nominati dall'assemblea.	
	Il collegio sindacale esercita il controllo di gestione e	
	contabile e vigila sull'osservanza della legge e dello statu-	
	to, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed	
	in particolare dell'assetto organizzativo, amministrativo e	

	contabile adottato dalla società e sul suo corretto funziona-	
	mento. Per i requisiti dei sindaci, per il funzionamento e la	
	retribuzione valgono le norme di legge dettate in materia di	
	società per azioni.	
	ART. 24 - Decisioni dei soci	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano alme-	
	no un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro ap-	
	provazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli u-	
	tili;	
	b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'orga-	
	no amministrativo;	
	c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sin-	
	dacale o del revisore;	
	d) la modificazione dello statuto;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;	
	f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento	
	della liquidazione.	
	ART. 25 - Diritto di Voto	
	Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro	
	soci da almeno novanta giorni.	

	Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore	
	della quota posseduta.	
	ART. 26 - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto	
	Nei casi previsti dalla legge, le decisioni dei soci possono	
	essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla	
	base del consenso espresso per iscritto.	
	In tal caso uno degli amministratori comunica a tutti i soci	
	e a tutti gli amministratori non soci il testo della decisio-	
	ne da adottare, fissando un termine non inferiore ad 8 (otto)	
	giorni, entro il quale il socio deve far pervenire, presso la	
	sede sociale, il proprio consenso alla stessa.	
	Le comunicazioni potranno avvenire con qualsiasi mezzo che	
	dia sicurezza di ricezione e di provenienza della decisione.	
	Nel caso di consultazione scritta o di consenso espresso per	
	iscritto, le decisioni dei soci adottate ai sensi del presen-	
	te articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro	
	delle decisioni dei soci.	
	ART. 27 - Assemblea	
	Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate	
	nel precedente art.24 lettere b), d), e) ed f), nonchè in	
	tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal	
	presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più am-	
	ministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un	
	terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono es-	

	sere adottate mediante deliberazione assembleare.	
	L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo	
	anche fuori della sede sociale, purchè in nel territorio del-	
	la Provincia di Frosinone.	
	In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di lo-	
	ro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio	
	sindacale, se nominato, o anche da un socio.	
	L'assemblea viene convocata con avviso spedito ai soci otto	
	giorni prima dell'adunanza con lettera raccomandata, ovvero	
	mediante telefax o messaggio di posta elettronica inviata ai	
	soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente	
	al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica comuni-	
	cato alla società ed annotato nel libro soci, ovvero con	
	qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'av-	
	venuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al	
	domicilio risultante dai libri sociali.	
	Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione	
	dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato	
	e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario.	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno,	
	il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da	
	trattare.	
	Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ul-	
	teriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adu-	
	nanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti	

	legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione	
	valgono le medesime maggioranze previste per la prima convo-	
	cazione.	
	Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si re-	
	puta regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'inte-	
	ro capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci,	
	se nominati, sono presenti informati e nessuno si oppone alla	
	trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sinda-	
	ci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea,	
	dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da con-	
	servarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di	
	essere informati della riunione e su tutti gli argomenti po-	
	sti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione	
	degli stessi.	
	Il socio che trasferisca la propria residenza o il proprio	
	domicilio deve darne comunicazione alla società; in caso con-	
	trario si considererà come inviato, l'avviso spedito (nelle	
	forme più ampie di cui sopra) nella residenza o nel domicilio	
	risultante dal libro soci.	
	ART. 28 - Svolgimento dell'assemblea	
	L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione (nel caso di nomina del Consiglio di ammini-	
	strazione).	
	In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è	
	presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.	

	ART. 29 - Deleghe	
	Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può	
	farsi rappresentare da un altro socio per delega scritta, che	
	deve essere conservata dalla società. Nella delega deve esse-	
	re specificato il nome del rappresentante con l'indicazione	
	di eventuali facoltà e limiti di subdelega.	
	Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha ef-	
	fetto anche per al seconda convocazione.	
	E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee indi-	
	pendentemente dal loro ordine del giorno.	
	Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di dieci	
	soci.	
	ART. 30 - Verbale dell'assemblea	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o	
	dal Notaio.	
	ART. 31 - Quorum costitutivi e deliberativi	
	L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tan-	
	ti soci che rappresentino almeno la maggioranza assoluta dei	
	voti e delibera con il voto favorevole della maggioranza as-	
	soluta dei voti.	
	Nei casi previsti dal precedente art.24 lettere d), e), ed	
	f), è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che	
	rappresentino almeno i 3/5 (tre quinti) dei voti.	
	Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione	

	scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le	
	decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rap-	
	presentino la maggioranza assoluta dei voti.	
	ART. 32 - Patrimonio Sociale	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio.	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale;	
	b) dalla riserva legale formata dal 30% (trenta per cento)	
	degli utili netti annuali e con il valore delle quote even-	
	tualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli	
	eredi dei soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate	
	dai soci;	
	d) dalla riserva straordinaria formata dagli utili netti a	
	norma dell'art.34 lettera a) del presente statuto;	
	e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge.	
	Le riserve, come precisato nel precedente articolo 3, sono	
	indivisibili e conseguentemente non possono essere ripartite	
	tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, nè	
	all'atto del suo scioglimento.	
	ART. 33 - Capitale	
	Il capitale sociale è variabile ed è formato dai conferimenti	
	effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote il cui	

	valore nominale non può essere inferiore ad Euro 25,00 (ven-	
	ticinque virgola zero zero).	
	ART. 34 - Bilancio e utili	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, da compilarsi in con-	
	formità ai principi di legge.	
	L'Organo amministrativo provvede altresì alla redazione della	
	documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e	
	alla stesura della relazione sull'andamento della gestione	
	sociale.	
	La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto	
	previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento	
	dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti so-	
	ciali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a van-	
	taggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei	
	soci e della comunità territoriale.	
	Il bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione	
	entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale è espressamente previsto un maggior termine non su-	
	periore a 180 (centottanta) giorni nel caso lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto	
	della società.	
	La decisione che approva il bilancio delibera sulla destina-	

	zione degli utili annuali nei seguenti modi:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella	
	prevista dalla legge;	
	b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione nella misura e con le modalità previste	
	dalla legge;	
	c) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei	
	limiti e delle modalità previste dall'art. 35 del presente	
	Statuto;	
	d) a distribuzione dei dividendi nei limiti di cui all'	
	art. 2514 lett.a) c.c.	
	e) la restante parte a riserva straordinaria .	
	Le destinazioni di cui ai punti c), d), ed e) sono consentite	
	solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui	
	alle precedenti lettere a) e b).	
	ART. 35 - Ristorni	
	I soci che approvano il bilancio possono deliberare, su pro-	
	posta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai	
	soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni	
	stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del	
	presente statuto e del relativo regolamento, mediante ripar-	
	tizione diretta ai soci.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzional-	
	mente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualisti-	
	ci e in ogni caso in relazione al numero delle ore di lavoro	

	con riferimento al tipo di attività svolta dai singoli soci,	
	alla loro qualifica/professionalità e in relazione al tempo	
	di permanenza in società.	
	I soci che approvano il bilancio possono deliberare di corri-	
	spondere i ristorni anche ai soci fruitori e/o ai soci in	
	prova.	
	I soci volontari non possono ricevere ristorni così come non	
	possono essere remunerati in alcun modo.	
	I soci possono deliberare la ripartizione dei ristorni nei	
	limiti e nei modi previsti dalla legge.	
	E quindi mediante:	
	a. erogazione diretta;	
	b. assegnazione gratuita delle quote sociali;	
	c. integrazione delle retribuzioni a norma e con i limiti	
	della Legge 3 aprile 2001 n.142 come modificata dalla Legge	
	14 febbraio 2003 n.30. Si rinvia tuttavia alla emanazione di	
	un regolamento per la migliore regolamentazione della materia	
	dei ristorni anche in relazione ad eventuali altre gestioni	
	mutualistiche poste in essere dalla società.	
	ART. 36 - Scioglimento e liquidazione	
	La società cooperativa si scioglie per le cause indicate ai	
	numeri 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art..2484 c.c. nonchè per la	
	perdita del capitale sociale.	
	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo	
	deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla	

	legge senza indugio e comunque nel termine di 30 (trenta)	
	giorni dal loro verificarsi.	
	L'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i	
	poteri ed indicando a chi spetti la rappresentanza.	
	In caso di scioglimento della società cooperativa, l'intero	
	patrimonio sociale, a norma dell'art. 2514 c.c. lett.d), sarà	
	devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo svilup-	
	po della cooperazione, dedotto soltanto il capitale sociale e	
	i dividendi eventualmente maturati.	
	ART. 37 - Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno e soprattut-	
	to per regolamentare i rapporti tra le società ed i soci, de-	
	terminando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'at-	
	tività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare	
	appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'ap-	
	provazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previ-	
	ste per le modifiche statutarie.	
	Il regolamento relativo alle tipologie di rapporti di lavoro	
	che saranno instaurati con soci lavoratori, dovrà essere re-	
	dato secondo le disposizioni dell'art. 6 della legge 3 apri-	
	le 2001 n° 142, così come modificata dalla Legge 14 febbraio	
	2003 n.30.	
	Firmato Panella Michelina, Perfili Candida, Rinaldi Massimo,	
	Francesco Raponi Notaio.	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale documen-	